



1.11.10

Egredi Editori  
Emittenti radiotelevisive locali  
Loro Sedi

Egredi Responsabili  
Uffici di comunicazione  
Partiti politici  
Loro Sedi

Illustrissimo Presidente  
Consiglio regionale del Piemonte  
Mauro Laus  
SEDE

Illustrissimo Presidente  
Giunta Regionale del Piemonte  
Sergio Chiamparino  
P.zza Castello 165  
10121 Torino

E p.c. Gentile Segretario Generale  
Consiglio regionale del Piemonte  
Silvia Bertini  
SEDE

E p.c. Egredio Capo di Gabinetto  
Giunta regionale del Piemonte  
Luciano Conterno  
P.zza Castello 165  
10121 Torino

**Oggetto:** Nota in merito alla delibera AGCOM 73/2016/CSP pubblicata sulla G.U. n. 57 del 9 marzo 2016 relativa al referendum popolare del 17 aprile 2016.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 38 del 16 febbraio 2016, è stato indetto per il giorno 17 aprile 2016 il referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione parziale del comma 17, terzo periodo, dell'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'art. 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge

di stabilità 2016), in materia di durata delle autorizzazioni per le esplorazioni e le trivellazioni dei giacimenti in mare già rilasciate, limitatamente alle seguenti parole: «per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale».

Tenuto conto dei conseguenti decreti prefettizi emanati, nonché della delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) 73/16/CONS recante *Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione parziale del comma 17, terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come sostituito dall'articolo 1, comma 239, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge di stabilità 2016), indetto per il giorno 17 aprile 2016*, si comunica che si è entrati nel periodo elettorale.

Con la presente nota, pertanto, si intende brevemente richiamare l'attenzione delle SS.LL. sugli adempimenti attraverso cui si attua la *par condicio* nell'esercizio dell'attività da parte delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica.

Relativamente **all'informazione**, i notiziari ed i programmi di approfondimento giornalistico si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'indipendenza, dell'obiettività, della correttezza, della completezza, della lealtà, dell'imparzialità, dell'equità e della pluralità dei punti di vista, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28. A tal fine quando vengono trattate questioni relative al tema oggetto del *referendum* deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti favorevoli e i contrari al quesito referendario, includendo fra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto, secondo quanto previsto dall'art. 11-quater della legge n. 28 del 22/2/2000 *Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*, dalle disposizioni del Codice di autoregolamentazione in materia di attuazione del principio del pluralismo, emanato dal Ministero delle Comunicazioni con proprio decreto in data 8 aprile 2004 e dalle disposizioni contenute nella delibera AGCOM prima citata.

Pur rimanendo salva per le emittenti la libertà di commento e critica, in queste trasmissioni è, **tuttavia, vietato fornire anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto, da limitarsi esclusivamente ai programmi di comunicazione politica ed ai messaggi elettorali autogestiti a pagamento (MAP) o messaggi elettorali autogestiti gratuiti (MAG).**

Relativamente alla **comunicazione istituzionale**, secondo quanto disposto dall'art.9 della legge 28/2000, dalla **data di convocazione dei comizi (16/2/2016)** e fino alla chiusura delle operazioni di voto, tutte le pubbliche Amministrazioni (nella fattispecie la Regione, le Città metropolitane, i Comuni e relativi consorzi e aziende), fermo restando il normale espletamento dell'attività istituzionale degli organi ed uffici dell'Ente, possono svolgere attività di comunicazione soltanto **in forma impersonale** e allorquando la comunicazione sia ritenuta dall'Ente **indispensabile** all'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

In tale ambito, sulla scorta di quanto rappresentato dall'Autorità nella nota prot. n. 10558 del 9/3/2016 avente per oggetto "Richiesta di ulteriori chiarimenti in merito al parere prot. 0008085 del 22/2/2016 – referendum abrogativo 17 aprile 2016" (che si allega alla presente), si precisa quanto segue.

Per quanto concerne i nove Consigli regionali promotori del quesito referendario, la comunicazione istituzionale, per la relativa attività di propaganda, può essere effettuata dal delegato (o suo sostituto), come individuati dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 5/2016 del 26 febbraio u.s., purché riconducibile al "complesso delle Regioni promotrici" che, nella fattispecie, sono individuate come "gruppo unico". Per ulteriore specificazione si rammenta che i Consigli regionali promotori sono: Basilicata, Calabria, Molise, Liguria, Puglia, Sardegna, Marche, Veneto e Campania. Per quanto riguarda i restanti Consigli regionali restano invariate le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28/2000.

Relativamente alla **comunicazione politica** (tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, interviste), le emittenti che intendono dedicare spazi a questo tipo di propaganda devono consentire una effettiva parità di condizione tra i soggetti politici di cui all'art. 2 della delibera AGCOM favorevoli o contrari al quesito referendario, includendo tra questi ultimi anche coloro che si esprimono per l'astensione o per la non partecipazione al voto, anche con riferimento **alle fasce orarie ed al tempo di trasmissione**. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito dello stesso programma anche nell'ambito di un ciclo di trasmissioni purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

L'eventuale assenza di sostenitori di una delle due indicazioni di voto **non** pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, **ma non** determina un aumento dei tempi ad essi spettanti. In tale caso, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

I calendari di queste trasmissioni devono essere comunicati almeno sette giorni prima, a mezzo posta elettronica certificata, al Corecom competente per territorio (corecom@cert.cr.piemonte.it).

Relativamente ai **messaggi elettorali autogestiti a pagamento (MAP)**, le emittenti che intendono offrire questi spazi devono darne notizia mediante un avviso da mandare in onda, almeno una volta al giorno nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi. La messa in onda può far data dalla convocazione dei comizi elettorali e costituisce condizione essenziale per la diffusione dei MAP in periodo elettorale.

Per questi messaggi ogni emittente è tenuta a praticare una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare e a tutti i soggetti politici devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi poiché si devono assicurare condizioni economiche uniformi. A queste tariffe si applica l'aliquota IVA al 22%, ai sensi dell'art. 7 della legge 90/2004 e della circolare n.19/2004 dell'Agenzia delle entrate.

Verbalmente o in sovrimpressione, secondo la tipologia dell'emittente radiofonica o televisiva, deve essere comunicata la natura del messaggio: "Messaggio referendario a pagamento" e indicato il soggetto politico committente.

Relativamente ai **messaggi elettorali autogestiti gratuiti (MAG)**, le emittenti e i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2 della delibera 73/16/CONS, che ne abbiamo fatto richiesta nei termini previsti dall'art. 12 della medesima devono attenersi, con riferimento alle modalità di realizzazione e programmazione, a quanto previsto dall'art. 11 della delibera *de qua*.

Per un approfondimento degli argomenti citati nella presente nota, si rinvia alla pubblicazione della delibera dell'Autorità n. 73/16/CONS.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento ritenuto opportuno.

Il Presidente  
Bruno Geraci

NP/AM